



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 73 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - VALIDITÀ GIURIDICA TRIENNIO 2023-2025 - VALIDITÀ ECONOMICA ANNO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:00** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	MARCARINI MARIELLA	SINDACO	Presente
2)	BIAGGI PAOLA	ASSESSORE	Presente
3)	BELLI MARCO	ASSESSORE	Assente

Totale: 2 1

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. MATTEO MALVICINI** _____

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra **MARCARINI MARIELLA** _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - VALIDITÀ GIURIDICA TRIENNIO 2023-2025 - VALIDITÀ ECONOMICA ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 e il pluriennale 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2023 relativa all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2023 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 dell'11.02.2023 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la determinazione n. 20 del 22.11.2023 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023;

VISTI gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 22 novembre 2022 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alla condizione di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come 15 rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2; i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore

che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; 16 t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi; u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni; aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL; ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali; ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno; ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999; ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo; af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di

comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad). 6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

VISTO che, in base a tali disposizioni, in data 13.12.2023, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo riguardante le seguenti materie e/o istituti:

a) Parte giuridica 2023-2025

E' dedicata, in particolare, alla disciplina delle seguenti materie: istituti attinenti l'articolazione oraria lavorativa, le politiche di sviluppo delle risorse umane, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, l'individuazione delle misure e dei criteri generali di attribuzione delle indennità contrattuali e dei trattamenti accessori previsti per specifiche disposizioni di legge, le disposizioni in materia di incarichi di elevata qualificazione, le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la promozione delle pari opportunità, l'innovazione tecnologica e la qualità del lavoro;

b) Parte economica 2023:

E' dedicata alla quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno corrente, alla ripartizione delle stesse a favore del personale dipendente per retribuire la performance organizzativa, la performance individuale, all'erogazione delle indennità di condizioni di lavoro, delle indennità per specifiche responsabilità ed al finanziamento dei differenziali stipendiali (ex progressioni orizzontali);

DATO ATTO che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

VISTO che l'organo di revisione economico-finanziaria con relazione in data 14.12.2023 ha

attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO altresì il parere espresso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACCERTATO che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- lo statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il **“Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: validità giuridica triennio 2023-2025 - validità economica annualità 2023”** che si compone di n. 42 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione quale allegato A);
2. Di dare atto che le maggiori spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2023;
3. Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione integrativa” dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale;

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARIELLA MARCARINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MATTEO MALVICINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 19-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MATTEO MALVICINI

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 21-12-2023 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 29-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MATTEO MALVICINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

DELIB. G.C. N. 73/21-12-2023

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - VALIDITÀ GIURIDICA TRIENNIO 2023-2025 - VALIDITÀ ECONOMICA ANNO 2023.

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì 21-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MARIELLA MARCARINI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA : Favorevole

(ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

Trigolo lì 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MARIELLA MARCARINI